



# CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513  
Sito Internet: [www.cassaedilearezzo.it](http://www.cassaedilearezzo.it) – Indirizzo e-mail: [info@cassaedilearezzo.it](mailto:info@cassaedilearezzo.it)

Prot. n. 963

Arezzo, 27 Dicembre 2005

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE  
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 11

Oggetto: **DURC – BANCA DATI NAZIONALE IMPRESE IRREGOLARI (B.N.I.).**

Dal **01.01.2006** il Durc entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale.

Le imprese iscritte alla Cassa Edile di Arezzo e gli intermediari potranno richiedere il DURC collegandosi al portale orizzontale [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) o al portale verticale [www.cassaedilearezzo.it](http://www.cassaedilearezzo.it).

E' possibile accedere alla procedura e richiedere il DURC dai sopra citati portali internet utilizzando l'utenza già rilasciata dall'Inail per l'accesso al servizio "Punto Cliente".

La richiesta DURC da parte delle imprese edili con dipendenti può, in alternativa, essere fatta recandosi presso la Cassa Edile presentando il modulo cartaceo debitamente compilato ovvero inviando detto modulo per posta. I moduli sono scaricabili dai siti sopra indicati e sono i seguenti:

- Modelli A e B per richieste relative a lavori pubblici;
- Modello C per richieste relative a lavori privati in edilizia.

**Non potranno essere accettate richieste su modulistica non conforme.**

Si invita tutti gli utenti ad utilizzare **la sola modalità telematica** che offre effettivi vantaggi, quali:

- L'eliminazione dei tempi di inserimento della richiesta nel sistema informatico da parte dell'operatore di sportello, permettendo quindi una maggiore velocità nell'evasione della pratica;
- La verifica immediata della completezza e correttezza dei dati forniti per la richiesta del DURC;
- La certezza della data di immissione della richiesta nel sistema Cassa Edile/Inps/Inail;
- L'immediato rilascio, al richiedente il DURC telematico, del CIP (codice identificativo pratica) per il monitoraggio continuo della pratica DURC nel suo iter di acquisizione, elaborazione, validazione e rilascio.

Si sconsiglia altresì l'invio tramite il servizio postale in quanto, in caso di domanda incompleta, ci vedremo costretti a rinviare al mittente la richiesta chiedendo un successivo inoltro una volta completati i dati mancanti, allungando di conseguenza in maniera sensibile i tempi di rilascio della certificazione.

Di seguito riportiamo le principali caratteristiche del DURC:

- Il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, certifica la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile;
- Il DURC viene richiesto, in caso di **appalti/subappalti pubblici** in edilizia per:
  - La verifica dell'autodichiarazione (alla data della dichiarazione);
  - L'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto;
  - Il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
  - Il collaudo e il pagamento del saldo finale;

./.

In caso di **lavori privati** in edilizia:

- Prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o DIA;  
Alla fine del lavoro oggetto di permesso di costruire o DIA.
- Il DURC viene richiesto per attestazioni SOA.
- Il DURC rilasciato per gli appalti pubblici ha validità per il lavoro specifico, limitatamente alla fase per il quale è stato richiesto (stipula del contratto, S.A.L., ecc.).
- Il DURC per i lavori privati ha validità di un mese a partire dalla data del rilascio;
- Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa e corretta acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Qualora si renda necessario reperire ulteriori informazioni si può prorogare il termine di rilascio di ulteriori 10 giorni per richiedere la documentazione ritenuta utile;
- Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio e viene trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale con raccomandata A/R. Può essere altresì ritirato dal richiedente presso la sede della Cassa Edile, previa richiesta.

### **REQUISITI DI REGOLARITA' CASSE EDILI (B.N.I.)**

Con l'entrata in vigore del DURC entra in piena operatività anche la B.N.I. così come già anticipato con nostra circolare n. 2 del 5 Aprile 2005.

Ricordiamo che il DURC ha valenza nazionale e che per il suo rilascio deve essere verificata la regolarità delle imprese su tutto il territorio nazionale (B.N.I.) con criteri univoci che di seguito riportiamo:

1. La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica **entro il mese successivo a quello di riferimento** della denuncia stessa;
2. Nella denuncia alla Cassa Edile deve essere dichiarato, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali contrattuali di assenza), **non inferiori a quelle contrattualmente previste;**
3. La sospensione dell'attività deve essere segnalata da parte dell'impresa alla Cassa Edile con il modulo di denuncia mensile relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa;
4. Il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato **mensilmente** entro le scadenze previste;
5. In caso di accertamento amministrativo per un importo complessivo superiore a € 100,00 si determina inadempienza contributiva, salvo la regolarizzazione conseguente.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le imprese al rigoroso rispetto delle normative sopra richiamate onde evitare la segnalazione di irregolarità alla Banca Dati Nazionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Pianigiani)